potere discrezionale. I dipendenti dispensati dall'impiego non godono per questo di alcuna precedenza rispetto agli altri dipendenti che possono entrare in linea di conto. Tuttavia devono avere avuto un'adeguata possibilità di far valere efficacemente i loro interesse.

Nella causa 131/82,

ENRICO ANGELINI, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in 1120 Bruxelles, avenue de Floride 111, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, Bernard Paulin, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni con le quali la convenuta ha dispensato dall'impiego il ricorrente e non gli ha affidato un nuovo incarico,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Il ricorrente era dipendente della Commissione inquadrato nel grado A 2. È stato assunto nel 1959 e assegnato alla DG IX — personale ed amministrazione — dal 1963. Dal 1970 al 1980 è stato direttore dei servizi generali e attrezzatura. A quella data, la Commissione decideva di ridurre il numero delle unità amministrative e, in particolare, di sostituire tre delle direzioni di questa direzione generale, compresa la direzione C, diretta dal ricorrente, riducendole a due. Il ricorrente veniva nominato consigliere principale con i seguenti compiti: tirocini presso i servizi della Commissione, organizzazione di tirocini e visite di pubblici dipendenti nazionali, scambi di funzionari, relazioni con le scuole europee. Un anno dopo, la Commissione decideva di procedere ad una nuova ripartizione dei servizi e delle loro competenze e, in particolare, il 28 luglio 1981, decideva di affidare l'organizzazione dei tirocini alla segreteria generale e gli scambi di funzionari alla divisione «corriere», mentre una divisione speciale veniva istituita per le relazioni con la scuola europea.

Il ricorrente era stato avvertito dal presidente della Commissione — con lettera del 4 maggio 1981 — che quest'ultima intendeva dispensare dall'impiego il ricorrente a norma dell'art. 50 dello Statuto del personale. Nell'ambito degli orientamenti adottati il 26 marzo 1980, in base alle relazioni Spierenburg e Ortoli [Boll. CE 3-1980, punto 2.3.3; 14ª Relazione generale sulle attività della Commissione, punto 29], la Commissione prevedeva di sopprimere diversi posti di consigliere principale. Il ricorrente, invitato a presentare le sue osservazioni, ravvisava una contraddizione apparente tra la costituzione del suo posto di consigliere principale, decisa in base ai rapporti Spierenburg e Ortoli, e la soppressione di questo posto, sempre in virtù degli stessi rapporti. Tuttavia la Commissione decideva — con atto dell'8 luglio 1981 — di applicare l'art. 50 dello Statuto. Il ricorrente è stato dispensato dall'impiego stesso. Al ricorrente non veniva assegnato alcun nuovo posto di pari grado nella sua categoria e quindi gli venivano riconosciute le spettanze previste in questa ipotesi.

Il ricorrente ha presentato un reclamo a norma dell'art. 90 n. 2 dello Statuto, chiedendo l'annullamento della decisione di dispensa dell'impiego e, in subordine, l'annullamento della decisione di non accogliere la sua candidatura al posto di direttore del personale e l'annullamento della decisione con la quale è stato occupato detto posto.

Il ricorrente ha presentato un secondo reclamo il 27 ottobre 1981, chiedendo l'annullamento della decisione della convenuta di non accogliere la sua candidatura al posto di direttore della direzione «amministrazione generale» e l'annulla-

mento della decisione con la quale è stato occupato questo posto.

Poiché la Commissione non ha risposto a detti reclami, l'interessato ha presunto che vi avesse opposto un silenzio-rifiuto, impugnabile nel termine di quattro mesi dalla data della presentazione del ricorso amministrativo. La Commissione respingeva i reclami con decisione dell'11 maggio 1982, allorché l'atto introduttivo della presente causa era già stato depositato in cancelleria.

Il ricorrente ha depositato detto atto il 23 aprile 1982. La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

A — In via principale:

1. Annullare la decisione della convenuta dell'8 luglio 1981 con la quale egli viene dispensato dall'impiego;

2. Annullare il silenzio-rifiuto opposto al reclamo promosso avverso questa decisione il 29 settembre 1981;

B — In subordine:

3. Annullare la decisione della convenuta di non assegnargli un nuovo impiego di pari grado nella sua categoria;

4. Annullare le decisioni della convenuta, comunicate rispettivamente il 25 agosto 1981 e il 4 novembre 1981, di non accogliere la sua candidatura per i posti di direttore del personale (DG IX A) e di direttore della direzione IX B «amministrazione generale» e — di conseguenza — le decisioni con le quali sono stati occupati detti posti;

5. Annullare il silenzio-rifiuto opposto ai reclami presentati avverso le decisioni summenzionate, il 29 settembre e il 27 ottobre 1981, rispettivamente;

6. Porre le spese a carico della convenuta.

La Commissione ha chiesto che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— pronunciarsi sulle spese secondo la legge.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — La decisione di dispensa dell'impiego

Secondo il ricorrente, la decisione di dispensa dell'impiego non è motivata in modo giuridicamente attendibile. La giustificazione del provvedimento di dispensa dall'impiego è così formulata: «Nell'ambito di una riorganizzazione generale dei suoi servizi, la Commissione ha deciso di sopprimere alcuni impieghi di consigliere principale, tra i quali quello occupato dal sig. Angelini». Siffatta motivazione è generica e non contiene alcun elemento preciso. Una motivazione precisa e pertinente è necessaria, specie dal momento che vi è già stata, in precedenza, una riorganizzazione della direzione generale. Sarebbe stato necessario indicare i motivi per i quali un posto ritenuto utile nell'interesse del servizio nel giugno 1980 sarebbe diventato inutile, sempre nell'interesse del servizio, nel luglio 1981. Altrettanto inadeguata è l'affermazione del presidente della Commissione nella sua lettera del 15 maggio 1981 che «il fatto che la direzione gene-

rale dalla quale dipende sia già stata riorganizzata in passato non inficia il libero potere discrezionale di cui dispone la Commissione per adottare i provvedimenti che essa giudica necessari in un determinato momento per il buon funzionamento dei suoi servizi». È erroneo il richiamo che si fa, nella decisione impugnata, al fatto che, nella lettera del 24 giugno 1981, la Commissione avrebbe precisato all'interessato i motivi del provvedimento che intendeva adottare. In questa lettera non vi è alcuna precisazione e non si fornisce risposta agli argomenti del ricorrente. Il tono è sempre generico. Il ricorrente si richiama alla sentenza della Corte dell'11 maggio 1978 (causa 34/77, *Oslizlok*, Racc. p. 1099, n. 18).

Il ricorrente fa inoltre carico alla convenuta di aver commesso sviamento di potere. La decisione impugnata è conseguenza di un'applicazione generale dell'art. 50 dello Statuto, il cui solo fine è quello di creare posti vacanti. Le ragioni che possono giustificare una dispensa dall'impiego a norma dell'art. 50 dello Statuto possono solo essere quelle dettate dalle esigenze obiettive del servizio oppure della valutazione delle caratteristiche del dipendente in relazione a dette esigenze. L'art. 50 dello Statuto prescrive un esame scrupoloso di ogni singolo caso e non può giustificare un'operazione analoga allo «spoil system» americano, in base al quale un cambiamento di presidente implica un avvicendamento di alti funzionari. Ciò è contrario al principio che disciplina il rapporto europeo di pubblico impiego per quanto riguarda la carriera e la stabilità del posto, anche se sotto questo aspetto non vi è alcuna garanzia assoluta per un dipendente di grado A 1 e A 2. Se, per quel che riguarda il ricorrente, ci fosse stata realmente una necessità obiettiva del servizio che giustificasse la sua dispensa dall'impiego, la Commissione avrebbe potuto sopprimere questo posto, ma assegnare al dipendente uno dei tre altri posti dichiarati vacanti. (vedere punto B appresso). Il ricorrente ha pure dichiarato di esser disposto ad accettare un posto che la Commissione intendeva creare per la sua delegazione a Brasilia.

La Commissione si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa 34/77, *Oslizlok*, nelle quali l'avvocato generale si dichiarava d'avviso che le decisioni adottate in base all'art. 50 non vanno motivate. Nella sentanza relativa alla stessa causa, la Corte ha posto l'accento sull'ampio potere discrezionale di cui gode la Commissione. La Commissione deve procedere ad un esame scrupoloso della situazione specifica e offrire al dipendente l'occasione di esporre diffusamente il suo punto di vista prima dell'adozione di un provvedimento. Anche se la decisione di dispensa dall'impiego non deve venir formalmente motivata, l'interessato ha quanto meno avuto modo di conoscere le ragioni che hanno indotto la Commissione a decidere il suo esonero. Questi motivi traspaiono dalle lettere del 4 maggio e del 24 giugno 1981. Se, procedendo ad una riorganizzazione generale dei suoi servizi, la Commissione conclude che alcuni posti di consigliere principale non rispondono più alle reali necessità del servizio, essa ha facoltà di sopprimerli seguendo la procedura di cui all'art. 50 dello Statuto. Conoscendo queste ragioni, l'interessato poteva esporre le sue osservazioni ed in

particolare poteva svolgere gli argomenti in base ai quali, a suo giudizio, sarebbe stata opportuna la conservazione del suo posto di consigliere principale. I suoi argomenti non hanno persuaso la Commissione, che ha deciso di sopprimere il posto in questione. La Commissione non è tenuta a giustificare ulteriormente la sua decisione, esponendo diffusamente le ragioni per cui ha giudicato che il posto di consigliere principale del ricorrente non rispondeva più a reali esigenze del servizio. A maggior ragione essa non era tenuta a giustificare, nei suoi confronti, la conservazione di altri posti di consigliere principale.

Non v'è contraddizione tra la creazione, nel giugno 1980, di un posto e la sua soppressione nel luglio 1981. La creazione di un posto di consigliere principale presso il direttore generale, assegnato al ricorrente, à stato l'effetto secondario e non la causa della riorganizzazione per effetto della quale tre direzioni sono state ridotte a due soltanto.

Seguendo la falsariga delle relazioni Spierenburg e Ortoli, che invitavano a ricercare costantemente la miglior corrispondenza tra le esigenze e i servizi, la Commissione ha ritenuto, nella sua riunione del 28 luglio 1981, opportuno strutturare meglio le direzioni A e B della DG IX e trasferire alla segreteria generale la competenza relativa ai tirocini presso i servizi della Commissione e l'organizzazione dei tirocini e le visite dei funzionari nazionali. Il posto di consigliere principale del ricorrente è quindi stato privato delle competenze essenziali che gli erano proprie ed era inevitabile la soppressione. Si evince dal fascicolo che la Commissione ha effettuato un esame scrupoloso degli elementi della pratica ed ha preso visione delle osservazioni del ricorrente.

La Commissione sostiene di aver il diritto di dispensare dall'impiego determinati dipendenti nell'interesse del servizio stesso, se ciascuno dei singoli provvedimenti è di per sé regolare. Essa non contesta che diversi di detti provvedimenti sono stati adottati per consentire l'assunzione di dipendenti di nazionalità greca, ma questi provvedimenti sono anche stati adottati per realizzare le ristrutturazioni che comportava la messa in atto delle proposte Spierenburg e Ortoli. Più precisamente, per quel che riguarda l'esame critico di determinati incarichi di consigliere principale e il nuovo orientamento da darsi a mansioni direttive. In altre parole, i vari provvedimenti singoli sono stati adottati, di volta in volta, in funzione delle esigenze obiettive del servizio e/o delle caratteristiche personali dei dipendenti alla luce di dette esigenze. Poiché la Commissione ha deciso di sopprimere il posto di consigliere principale, non ha nessun obbligo di promuovere o di trasferire il titolare di questo posto ad un altro vacante prima di poter sopprimere il suo posto.

Il ricorrente insiste sul fatto che la sua destinazione al posto di consigliere principale rientrava nella messa in opera degli orientamenti Spierenburg e Ortoli. Il ricorrente cita un bollettino di informazioni del comitato del personale di Bruxelles ed un estratto del corriere del personale che criticano decisioni della Commissione adottate in base all'art. 50 dello Statuto.

Il ricorrente osserva che si evince dagli stessi documenti della convenuta che l'impiego del ricorrente è stato revocato con decisione dell'8 luglio 1981, prima ancora che fosse decisa la soppressione di quel posto, il 28 luglio 1981 e ancor

prima della comunicazione del sig. O'Kennedy, membro responsabile della Commissione, circa la riorganizzazione della direzione generale del 17 luglio 1981 e prima che fosse redatto un documento circa detta riorganizzazione, datato 24 luglio 1981, per le discussioni all'ordine del giorno della riunione della Commissione del 28 luglio 1981. La motivazione della decisione di dispensa dell'impiego dell'8 luglio 1981 è inesatta, a dir poco, nel punto in cui si dichiara che la Commissione aveva deciso, nell'ambito di una riorganizzazione generale dei suoi servizi, la soppressione di determinati posti.

Nell'atto introduttivo si invocano i seguenti mezzi: applicazione generica dell'art. 50 dello Statuto per creare posti vacanti; decisione di licenziamento sotto le apparenze di una dispensa dal servizio; elenchi di personale da licenziare compilati a priori, senza esame delle situazioni singole e prima di iniziare il procedimento propriamente detto, il tutto è suffragato da prove.

La Commissione, nella controreplica, non nega che i provvedimenti di dispensa dell'impiego hanno potuto creare un certo malcontento in alcuni rappresentanti del personale. Nella fattispecie, non si tratta di fare il processo alla politica del personale della Commissione, ma di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. Dalla lettera del 4 maggio 1981, inviata al ricorrente dal presidente della Commissione, risulta che da quella data la Commissione intendeva sopprimere un certo numero di posti di consigliere principale, tra i quali quello del ricorrente. Questa intenzione gli è stata confermata con una lettera del 24 giugno 1981. La decisione di sopprimere alcuni posti di consigliere principale è stata adottata dalla Commissione l'8 luglio 1981. Questa decisione ha avuto un duplice effetto: essa ha soppresso il posto del ricorrente e, di conseguenza, lo ha dispensato dall'impiego a norma dell'art. 50 dello Statuto. La decisione adottata dalla Commissione il 28 luglio 1981 ha avuto un effetto diverso. Essa doveva servire a trarre, sul piano dell'organizzazione della struttura interna della direzione generale, le conseguenze di una serie di decisioni adottate dalla Commissione nel corso delle settimane precedenti. Una di queste decisioni è stata quella dell'8 luglio 1981, mirante a sopprimere il posto di consigliere principale.

La Commissione ha deciso di realizzare la nuova struttura proposta dal commissario, con effetto dal 1° agosto, ad eccezione di alcune decisioni il cui effetto sarebbe decorso dal 1° novembre 1981, tra le quali quella di trasferire le competenze specifiche di quel posto di consigliere principale. Questa data è quella di entrata in vigore della decisione dell'8 luglio 1981, con la quale si dispensa il ricorrente dall'impiego di consigliere principale. Il problema del se la decisione di dispensa sia anteriore o posteriore a quella di soppressione del posto ha importanza del tutto secondaria. L'unico elemento importante è stabilire se la soppressione del posto di consigliere principale sia stata decisa o meno nell'interesse del servizio.

B — La decisione di non affidare al ricorrente alcun nuovo incarico

Il ricorrente critica il fatto che non gli è stato affidato alcun nuovo incarico di pari grado e non è stato promosso al grado di vice-direttore generale della DG IX, pur se possedeva tutti i requisiti necessari ad occupare almeno uno di questi posti.

Il ricorrente ricorda la sua carriera: capo della divisione «assunzioni» dal 1963 al 1968, capo della divisione «statuto e precontenzioso» dal 1968 al 1970, direttore della direzione «servizi generali a attrezzatura» dal 1970 al 1980 ed infine consi-

gliere principale dal 1980 al 1981. Quanto al posto di direttore dell'amministrazione generale (DG IX B), questa direzione è stato il risultato della fusione, nel giugno 1980, tra la vecchia direzione B «azione sociale, formazione e informazione del personale» e la vecchia direzione C «servizi generali e attrezzatura» che il ricorrente dirigeva dal 1970. L'altro posto vacante era quello di direttore del personale. Il ricorrente si ritiene idoneo a ricoprire questo posto, ma la sua idoneità non è stata presa in esame e — inoltre — le decisioni di non accogliere la sua candidatura non sono motivate.

Quanto al posto di direttore del personale, un dipendente di grado A 3 lo ha occupato mediante promozione. Il ricorrente sostiene che un dipendente di grado A 2 dispensato dall'impiego deve venir destinato ad un posto vacante di pari grado per il quale ha i necessari requisiti con precedenza rispetto ad un dipendente di grado A 3.

La Commissione è venuta meno al suo vincolo di esaminare d'ufficio la possibilità di affidare un nuovo incarico al ricorrente. La Commissione ha creato un posto di vice direttore generale presso la DG IX con decisione del 15 aprile 1981. Le mansioni di questo impiego consistevano particolarmente nel disbrigo di pratiche relative al personale e in compiti direttivi, posto per il quale il ricorrente aveva i necessari requisiti.

La Commissione ribatte che al terzo comma dell'art. 50 dello Statuto si parla soltanto di assegnare un nuovo impiego di pari grado nella sua categoria o nell'organico al dipendente esonerato dal suo posto. Ma si parla di assegnargli un posto di grado superiore, come sarebbe stato per il posto di vice direttore generale della DG IX. Poiché il ricorrente non si è candidato a questo posto, non poteva venirvi promosso.

Quanto all'assegnazione di un nuovo impiego di pari grado, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. La sua decisione di non affidare al ricorrente un nuovo posto di pari grado non doveva venir formalmente motivata. La Commissione ha ottemperato al suo obbligo di fornire l'occasione all'interessato di presentare, prima della decisione, le sue osservazioni in merito, in particolare durante un incontro con il direttore generale, nel corso del quale gli sono stati indicati quindici posti vacanti di grado A 2.

Quanto al posto di direttore del personale, il comitato consultivo, che ha il compito di valutare, in funzione dei requisiti prescritti per occupare un posto vacante, le caratteristiche e l'idoneità dei candidati ai posti A 2 e A 3, ha esaminato a fondo la candidatura dell'Angelini. Esso ha però ritenuto che — indipendentemente dalle sue capacità personali e dei suoi meriti particolari — l'interessato non aveva l'esperienza prescritta dal bando. Al termine dei suoi lavori, il comitato è giunto alla conclusione che tra le candidature, quelle del Piccarolo, del Pratley e del Valsesia, citati in ordine alfabetico, erano quelle che più si impo-

nevano all'attuazione. In base a questo parere, su proposta del commissario O'Kennedy, la Commissione decideva di occupare questo posto con la nomina del Valsesia. La Commissione contesta che il ricorrente godesse di eventuali preferenze rispetto ad un dipendente di grado A 3 nell'accedere a quel posto. Decidendo di non affidare questo incarico al ricorrente, giacché non offriva l'esperienza desiderata in materia di gestione globale del personale, come prescritto nell'avviso di posto vacante, la Commissione non ha travalicato i limiti del vasto potere discrezionale di cui dispone in materia. Per quel che riguarda l'altro posto, quello di direttore dell'amministrazione generale, il comitato consultivo ha pure esaminato con precedenza assoluta la candidatura del ricorrente, ma è giunto alla conclusione che non sussistevano le condizioni per poterlo raccomandare alla Commissione. A conclusione dei suoi lavori, il comitato ha concluso che le candidature di maggior rilievo, in ordine alfabetico, erano quelle del Pratley e del Reynier.

La Commissione, ascoltata l'esposizione particolareggiata del suo membro, sig. O'Kennedy, sulle caratteristiche dei candidati, tenuto conto del genere di posto e dei meriti dei singoli candidati, e presa visione del parere del direttore generale del personale e dell'amministrazione e del comitato consultivo per la nomina ai gradi A 2 e A 3, decideva che non sussistevano le condizioni per accogliere la domanda del ricorrente e nominava il Pratley a detto posto. Questa direzione avrebbe implicato numerose nuove attribuzioni rispetto a quelle dell'unità amministrativa che il ricorrente aveva diretto dal 1° aprile 1970 al 31 luglio 1980. Queste nuove attribuzioni erano quelle inerenti le divisioni «diritti amministrativi e finanziari» «assicurazione malattia e prestiti alla costruzione» e «servizi sociali», materie nelle quali il candidato prescelto possiede una grande esperienza professionale, giudicata superiore a quella del ricorrente.

Nella replica, il ricorrente insiste sulla sua esperienza professionale nei due grandi settori di competenza della direzione generale, personale e amministrazione. Egli non comprende il senso dell'espressione «gestione globale» del personale. L'avviso di posto vacante faceva menzione di conoscenze approfondite in materia di politica e di gestione del personale. Il ricorrente, allorché era consigliere principale, è stato incaricato di tenere corsi di aggiornamento per funzionari di altissimo rango delle amministrazioni nazionali, illustrando le diverse prassi e i vari metodi di gestione del personale della Commissione, data l'esperienza acquisita in sette anni presso la direzione del personale.

Pur se l'art. 50, secondo comma, dello Statuto non sancisse expressis verbis che ha precedenza nell'assegnazione di nuovi posti un dipendente A 2 dispensato dall'impiego, ciò si desume dallo stato di cose, anzitutto per motivi di equità, in secondo luogo per motivi di stabilità dell'impiego.

Il ricorrente critica il parere del comitato consultivo per le nomine ai gradi A 2 e A 3, nonché la decisione della Commissione per l'occupazione del posto vacante di direttore della direzione amministrazione generale. Dopo aver osservato che la Commissione aveva conferito alla

nuova direzione IX B l'essenziale delle competenze della vecchia direzione, nonché un buon numero di nuove competenze, il comitato ha rilevato che, in occasione di questa ristrutturazione, la Commissione non ha affidato all'Angelini la direzione della nuova unità. La Commissione, dal canto suo, ha constatato che, in occasione di questa ristrutturazione, essa aveva già preso una decisione mirante a non affidare all'Angelini la direzione della nuova unità. Il parere del comitato consultivo è giuridicamente viziato, in quanto si astiene dal pronunciarsi sulle caratteristiche del ricorrente, allegando che la decisione era già stata adottata e la decisione della Commissione non è motivata. La risposta al reclamo del ricorrente, nella quale si sostiene che la decisione di non accogliere la sua candidatura era stata dettata dalla considerazione che alla direzione erano state affidate numerose nuove competenze rispetto alla vecchia unità amministrativa, non è veritiera: la candidatura del ricorrente non è stata accolta in quanto era già stato deciso di non accoglierla.

Quanto all'impiego di vice direttore generale, la convenuta ammette che il ricorrente non ha presentato la sua candidatura a questo posto per motivi che non dipendevano dalla sua volontà: infatti, l'avviso di posto vacante è stato pubblicato solo nel corriere del personale del 29 ottobre 1981, diffuso evidentemente dopo il 1° novembre, cioè dopo che il ricorrente aveva lasciato il servizio. Il ricorrente contesta che si sia trattato di una promozione nel senso statutario del termine: si trattava di un posto classificato nel grado A 2 nella tabella dell'organico e la convenuta avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la possibilità di destinarvi il ricorrente.

La Commissione, nella controreplica, elenca le competenze della nuova direzione A «personale» e spiega il procedimento seguito per nominare un nuovo direttore del personale. Il candidato prescelto, sig. Valsesia, ha diretto per vari anni, con competenza, l'ufficio personale del CCR di Ispra e l'AIPN lo ha ritenuto, su parere del comitato consultivo, la persona più competente ad occupare il posto di direttore del personale.

La Commissione osserva che, nel rapporto di pubblico impiego, se ad una determinata categoria di dipendenti è riconosciuta una precedenza, ciò è dichiarato esplicitamente, mentre nel caso specifico alcuna disposizione ha questo tenore. L'argomento tratto dalla stabilità dell'impiego non può venir invocato con pertinenza a favore dei dipendenti di grado A 1 e A 2 per i quali lo Statuto dispone un regime speciale.

La Commissione illustra anche le due fasi della riorganizzazione della direzione B e il procedimento seguito per la nomina del direttore. La nuova direzione è incaricata di svolgere, oltre le mansioni che già le competevano, numerose nuove mansioni. Si tratta delle competenze già spettanti alle divisioni «diritti amministrativi e finanziari» e «assicurazione malattia e prestiti alla costruzione». Nell'emanare l'avviso di posto vacante e nell'incaricare la direzione generale del personale e dell'amministrazione di procedere a questa pubblicazione, la Commissione ha perciò deciso, in modo implicito, ma inequivocabile, di non affidare al ricorrente questo posto. Il comitato consultivo per le nomine ai gradi A 2 e A 3 ha rilevato

questo fatto, come la Commissione ha confermato nella sua riunione del 21 ottobre 1981.

Il posto di vicedirettore generale del personale e dell'amministrazione è un posto di grado A 1 ad personam. Questo posto non può venir assegnato al ricorrente, in base ad una semplice decisione amministrativa, ma va assegnato in esito ad un concorso.

IV — Fase orale

Le parti hanno presentato le loro difese all'udienza del 18 marzo 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 30 giugno 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1982, il sig. Angelini, ex dipendente di grado A 2 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 8 luglio 1981 con cui la Commissione l'ha dispensato dall'impiego, nonché l'annullamento della decisione di non affidargli un nuovo incarico di pari grado nella sua categoria.

2 Il ricorrente era direttore dei servizi generali e attrezzatura presso la direzione generale IX — personale e amministrazione — dal 1970 al 1980. In seguito alla riorganizzazione di questa direzione generale, il numero delle direzioni veniva ridotto e il ricorrente era nominato consigliere principale con competenze diverse che non rientravano nelle mansioni degli altri servizi: tirocini e scambi di dipendenti, rapporti con le scuole europee.

3 Un anno dopo, il 28 luglio 1981, la Commissione riorganizzava ulteriormente la direzione generale del personale e dell'amministrazione, onde trasferire in particolare alla segreteria generale il compito di organizzare i tirocini e alla divisione «corriere» l'organizzazione degli scambi di dipendenti. Una divisione speciale veniva creata per i rapporti con le scuole europee.

4 Con lettera 4 maggio 1981 del presidente della Commissione, il ricorrente veniva avvertito che la Commissione intendeva adottare nei suoi confronti un provvedimento di dispensa dall'impiego in forza dell'art. 50 dello Statuto del personale. Sentite le osservazioni del ricorrente, l'8 luglio 1981 la Commissione decideva di dispensarlo dall'impiego nell'interesse del servizio, a decorrere dal 1° novembre 1981. Poiché al ricorrente non venivano assegnati altri incarichi di pari grado nella sua categoria, gli venivano riconosciute le spettanze contemplate per questa ipotesi.

5 A sostegno della sua domanda di annullamento, l'Angelini deduce l'insufficiente motivazione della decisione e lo sviamento di potere. La motivazione sarebbe troppo generica e priva di elementi concreti. Una motivazione particolareggiata sarebbe stata tanto più necessaria in quanto la Commissione aveva già proceduto, un anno prima, alla riorganizzazione di questa direzione generale. La decisione di dispensa dall'impiego sarebbe stata adottata nell'ambito di un'applicazione generale dell'art. 50 dello Statuto, il cui scopo sarebbe stato quello di facilitare la sostituzione di altri dipendenti in occasione del cambiamento di taluni membri della Commissione, secondo il metodo dello «spoil system» americano, nel quale ogni mutamento nella presidenza implica la sostituzione degli impiegati di grado elevato. Nella fattispecie, la decisione sarebbe infatti stata adottata allorché i mandati dei membri della Commissione venivano rinnovati o assegnati a nuovi titolari.

6 Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 4 maggio 1978, *Oslizlok/Commissione,* 34/77, Racc. p. 1099), la Commissione gode di ampio potere discrezionale per quel che riguarda le decisioni di dispensa dall'impiego dei dipendenti di grado A 1 e A 2. Questo potere presuppone nel contempo una grande libertà di decisione, tanto per quel che riguarda le necessità obiettive del servizio quanto per quel che riguarda la valutazione delle qualità personali dei dipendenti interessati, nonché l'esame scrupoloso di tutti di dati rilevanti.

7 La Corte ha inoltre avuto modo di precisare che le istituzioni sono competenti a determinare e modificare — a seconda delle loro esigenze — l'organizzazione dei loro uffici.

8 I motivi addetti dalla Commissione, nella lettera del 4 maggio 1980 e nella decisione impugnata, si riferiscono agli orientamenti definiti dalla Commissione nella riunione del 26 marzo 1980, elaborati in particolare in base alle relazioni Spierenburg e Ortoli. Secondo la Commissione, la riorganizzazione doveva riguardare particolarmente i posti di grado più elevato e implicare la soppressione di un certo numero di posti di consigliere principale, tra i quali vi era quello del ricorrente.

9 Dai documenti pubblicati dalla Commissione si desume infatti che, in seguito a discussioni in seno alla Commissione nel settembre del 1978, nel gennaio del 1979 veniva costituito un gruppo di cinque personalità indipendenti, sotto la presidenza dell'ambasciatore Dirk Spierenburg, ex vicepresidente dell'Alta Autorità della CECA ed ex rappresentante permanente dei Paesi Bassi, per esaminare le strutture e il funzionamento della Commissione. Questo gruppo presentava una relazione il 24 settembre 1979. Questa relazione veniva ampiamente divulgata e discussa dal Parlamento europeo. La terza parte della relazione raccomandava determinate modifiche della politica amministrativa e dell'organizzazione amministrativa della Commissione, ivi compresa la riduzione di numerose unità amministrative di base. La Commissione accoglieva il principio di questa riduzione in una riunione svoltasi nell'ottobre del 1979. Questa riunione era seguita da una comunicazione alla stampa del presidente della Commissione, sig. Jenkins. La Commissione costituiva pure un gruppo di lavoro, presieduto dal sig. Ortoli, il quale presentava una relazione nel marzo del 1980.

10 Questi fatti dimostrano che la riorganizzazione degli uffici della Commissione ha dato luogo a discussioni approfondite per un lungo periodo e non può venir ricollegata al solo fatto della nomina di nuovi membri della Commissione. Il fatto che un numero piuttosto alto di dipendenti di grado elevato sia così dispensato dall'impiego contemporaneamente al ricorrente non costituisce, di per sé, uno sviamento di potere. Quindi, non essendovi altri argomenti a sostegno degli assunti del ricorrente, la censura di sviamento di potere va disattesa.

11 Si deve infine osservare che il ricorrente ha avuto modo di far valere le sue ragioni, in quanto è stato informato delle intenzioni della Commissione con lettera del 4 maggio 1981. In questa lettera, la Commissione precisava che —

a suo giudizio — il posto occupato dal ricorrente non era più necessario. Questa motivazione era sufficiente per indurre il ricorrente a dimostrare l'eventuale interesse della Commissione alla conservazione di un posto di consigliere principale, al fine dello svolgimento dei compiti fino a quel momento di competenza del posto stesso.

12 Va quindi disattesa la domanda di annullamento della decisione di dispensa dall'impiego.

13 Il ricorrente sostiene, in subordine, che, in considerazione della sua esperienza, avrebbe dovuto venir destinato ad un altro impiego, in particolare a quello di direttore del personale, o a quello di direttore dell'amministrazione generale. Non sarebbe stata presa in esame la sua idoneità a coprire detti posti e non sarebbero state motivate le decisioni con cui la sua candidatura è stata respinta. In seguito il posto di direttore del personale sarebbe stato occupato mediante promozione di un dipendente di grado A 3. Secondo il ricorrente, il dipendente di grado A 2 dispensato dall'impiego dovrebbe aver la precedenza su un dipendente di grado A 3 nell'assegnazione ad un posto per il quale possiede i requisiti richiesti. Il ricorrente sostiene infine che avrebbe dovuto esser nominato al posto di vicedirettore generale presso la direzione generale personale e amministrazione.

14 A questo proposito si deve osservare che la Commissione gode, per quel che riguarda la decisione di riassegnare i dipendenti a un posto di pari grado, di un ampio potere discrezionale. I dipendenti dispensati dall'impiego non godono per questo di alcuna precedenza rispetto agli altri dipendenti che possono entrare in linea di conto. Tuttavia devono aver avuto un'adeguata possibilità di far valere efficacemente i loro interessi.

15 Risulta dal fascicolo che il ricorrente ha avuto modo di presentare la sua candidatura tanto al posto di direttore del personale, quanto a quello di direttore dell'amministrazione generale. In entrambi i casi la Commissione ha effettuato lo scrutinio comparativo dei vari candidati ed ha prescelto un candidato diverso dal ricorrente per occupare il posto vacante. Queste decisioni sono dunque state adottate conformemente alle norme dello Statuto vigenti.

16 Va quindi del pari disattesa la domanda subordinata del ricorrente, diretta a far annullare la decisione di non assegnarlo ad un altro posto.

Sulle spese

17 A norma dell'art. 69 § 2 del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.

18 Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Everling Mackenzie Stuart Galmot

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 settembre 1983.

Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione
U. Everling